

**REGOLAMENTO (CE) N. 601/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 28 marzo 2001**

**che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati a essere trasferiti a un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2001 fissati dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 <sup>(3)</sup>. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà a un altro. Tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare tra gruppi di varietà a carico del FEAOG, né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro.
- (2) Il presente regolamento deve essere applicabile il più rapidamente possibile e assai prima della scadenza prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione

stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 28 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2001 <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 2001 gli Stati membri sono autorizzati a trasferire a un altro gruppo di varietà, anteriormente al termine per la conclusione dei contratti di coltivazione previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18.